



COMUNE DI SAN BELLINO

Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - TMI - ANNO 2017

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

N.RO REG. - 2 -

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze.

Convocato dal SINDACO mediante inviti scritti fatti recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Signor **D'ACHILLE ALDO** in qualità SINDACO e con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. **CIRILLO GIOVANNI**

Fatto l'appello risulta quanto segue:

D'ACHILLE ALDO	P	SECCHIERO ELENA	P
CAMPION RAFFAELE	P	RANZANI GIULIA	P
CALZAVARINI LARA	P	MALIN DANIELA IVANA	P
ZANGROSSI ALESSANDRO	P	FRANCESCHETTI GIUSEPPE	A
TASSO CHIARA	A	CESTARO LUCA	A
TOGNOLO LUCIA	P		

(P)resenti **8** - (A)ssenti **3**

Il SINDACO chiama all'ufficio gli scrutatori Sigg:

TOGNOLO LUCIA
SECCHIERO ELENA
MALIN DANIELA IVANA

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.Lgs 18.08.2000, n. 267, invita i membri del Consiglio a discutere sul sopraindicato oggetto.

Il Sindaco propone di procedere ad una discussione cumulativa delle delibere concernenti imposte e tasse, fermo restando una discussione disgiunta. Il Sindaco procede ad illustrare le proposte e fornisce delucidazioni in merito ai presupposti e alle aliquote dei seguenti tributi: IMU, TASI e TARI.

Il Sindaco apre la discussione.

Il Consigliere Malin richiama i maggiori introiti derivanti dalla transazione concernente il parco fotovoltaico e chiede il motivo per il quale il maggiore introito non viene utilizzato per ridurre le tasse.

Il Sindaco spiega che la ragione si fonda sul fatto che:

- a) La prima casa è esente da qualsiasi tributo e sulla seconda non ritiene opportuno un abbattimento, anche perché va incentivato chi vuole vivere a San Bellino;
- b) Per la TARI non è possibile un abbattimento del costo del servizio, salvi eventuali conguagli con il gestore.

Il Consigliere Malin fa presente che, per diverse ragioni, non sempre le seconde case sono un lusso.

Il Sindaco ribadisce le ragioni della propria scelta. Si pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Visto l'art. 1, comma 703, della legge 147/2013 che stabilisce "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, istitutivo a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

Visto le disposizioni dell'art. 8 e 9 del D. Lgs. N. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'art. 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 che richiama le disposizioni del D. Lgs. 504/92 e dell'art. 1 commi 161-170 D.L. 296/2006;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012;

Visto l'art. 1, comma 380, della legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- È soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- È riservato allo Stato il gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni nella legge 64/2013, che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale propria;

Visto l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane la destinazione e non siano locati;

Visto inoltre che, sempre ad opera delle citate disposizioni legislative, è stato disposto che non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2014:

- ✓ L'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purchè non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ L'esclusione dal tributo le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociale, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- ✓ della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito i provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ La possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- ✓ Nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Richiamati inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma dell'IMU e della TASI non deve essere superiore all'aliquota massima applicabile per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica comunale, nella quale trova disciplina anche l'Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 5, comma 11, del d.l. 30 dicembre 2016, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione annuale da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio;

Ritenuto di mantenere le stesse aliquote proposte per l'esercizio 2016:

➤ **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 5,00 per mille**

Da applicarsi alle abitazioni principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale) nella quale il possessore dimora abitualmente e

risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 200,00;

- **ALIQUOTA DI BASE - 8,80 per mille**
- **ALIQUOTA IMMOBILI CAT. D 9,1 per mille**

Dando atto che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, eccetto per i D/10 agricoli strumentali esonerati, l'aliquota dello 7,60 per mille va versata allo Stato, mentre l'1,50 per mille va versato a questo Comune.

Visto inoltre:

- che, sempre ad opera delle citate disposizioni legislative, è stato disposto che non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011;
- che l'art. 1 comma 10 della legge 208 del 2015 ha inserito, nell'art. 13 comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 la lett. 0a) che prevede la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado a condizione che il comodante non possieda altri immobili e risieda anagraficamente nel comune in cui è concesso il bene dato in comodato;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire a mezzo del Modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 7 su n. 8 consiglieri presenti e n. 1 astenuto (Malin), contrari n. 0, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017:
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 5,00 per mille
Da applicarsi alle abitazioni principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale) nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 200,00;
ALIQUOTA DI BASE - 8,80 per mille
ALIQUOTA IMMOBILI CAT. D 9,1 per mille (7,60 per mille da versare allo Stato)
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della

Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 6/3/2014, n.16 in fase di conversione;

4. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 22 del 30/08/2014 , stabilendo che per considerare abitazione principale l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione;
5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 7 su n. 8 consiglieri presenti e n. 1 astenuto (Malin), contrari n. 0 , espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

COMUNE DI SAN BELLINO

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-02-2017

Allegato alla deliberazione n. 2

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2017

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

Parere Favorevole

San Bellino, 10-02-2017

Il Responsabile del servizio interessato
F.to BOTTON BRUNA

• **in ordine alla regolarità contabile:**

Parere Favorevole

San Bellino, 10-02-2017

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to BOTTON BRUNA

• **per quanto concerne la conformità alle leggi, statuto, regolamenti.**

Parere Favorevole

San Bellino, 10-02-2017

Il Segretario Comunale
F.to CIRILLO GIOVANNI

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
F.to D'ACHILLE ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRILLO GIOVANNI

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A N O

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000, n. 267).

San Bellino.....

IL MESSO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to BOTTON BRUNA

F' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo

San Bellino

IL FUNZIONARIO INCARICATO
BOTTON BRUNA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. 18/08/2000, n. 267).

San Bellino,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to BOTTON BRUNA

F' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo

San Bellino

IL FUNZIONARIO INCARICATO
BOTTON BRUNA